

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. MARCO DIBITONTO**  
Via FIUME, 40 – 71121 Foggia  
TEL. 0881-770379 FAX 0881-  
772718  
AVVOCATIDIBITONTO@GMAIL.COM

Spett.le  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 Roma  
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
urp@postacert.istruzione.it

**Oggetto: Atto di diffida e/o messa in mora per il mancato riconoscimento della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(CELLULARE N. \_\_\_\_\_) (MAIL \_\_\_\_\_)

Premesso di aver **prestato servizio come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con contratti annuali a tempo determinato (scadenza 30 giugno/31 agosto) per gli anni scolastici:**

- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024

Pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, **non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015**, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. "Carta elettronica del docente").

L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha infatti sancito che **"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".**

Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».

**Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015**, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha quindi statuito, all'art. 2, che la somma di € 500 annui può essere erogata solo ai **"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"**.

Per espressa previsione normativa i docenti **assunti a tempo determinato anche qualora impiegati - come l'attuale ricorrente - fino al termine dell'anno scolastico** sono, dunque, esclusi dalla fruizione della "Carta elettronica del docente", pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.

Tale diverso trattamento viene giustificato dal Ministero con il fatto che gli obblighi formativi personali graverebbero solo sul personale di ruolo, per cui i docenti precari, non essendo tenuti a seguire i corsi formativi, non potrebbero neppure

beneficiare della «carta elettronica».

Tale affermazione risulta peraltro **smentita dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007**, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione **non distinguono** tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato; né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con **l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.**

L'illegittimità del diverso trattamento risulta aggravata dal fatto che il Ministero dell'Istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, **ha previsto l'utilizzabilità della Carta del Docente "per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili".**

In seguito alle **modifiche introdotte dall'articolo 2 del DL. n. 22/2020 il bonus di 500 euro deve essere, dunque, necessariamente assegnato a tutto il personale impiegato nella didattica digitale integrata**, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, essendo destinato all'acquisto dell'**attrezzatura informatica** (strumenti di archiviazione dati, telecamere da pc., auricolari, microfoni e quant'altro) **indispensabile** per svolgere la didattica "a distanza" durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui è impiegato anche il personale assunto con contratti a termine.

Posto che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 ha statuito l'"**illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.**".

Da ultimo in base alla **sentenza della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE del 27 OTTOBRE 2023** sono stati stabiliti i seguenti principi di diritto:

**1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.**

**2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.**

**3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.**

**4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.**

**Premesso quanto suddetto, invito e diffido il Ministero dell'Istruzione ad attribuire allo scrivente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, secondo il sistema proprio di essa e per un valore pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31 agosto o con supplenze brevi, valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.**

In mancanza di adempimento, mi riterrò libero/a di adire l'autorità giudiziaria competente.

La presente vale anche ai fini dell'interruzione della prescrizione dei diritti economici e giuridici.

Distinti saluti,

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

In fede

FIRMA \_\_\_\_\_